



Circolare Fatturazione

11 Gennaio 2013

Le novità introdotte dalla legge di stabilità in tema di fatturazione

Dal 1° Gennaio 2013 entra in vigore il nuovo testo dell'articolo 21, comma 1, DPR 633/72 che introduce molte novità applicative nella fatturazione attiva in Italia. Si tratta di novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico a seguito del recepimento della Direttiva UE 2010/45.

La legge di stabilità 228/2012 del 24/12/2012 ha in pratica riscritto l'art. 21, DPR 633/72 contenente le regole per la "Fatturazione delle operazioni"

Obbligo di fatturazione attiva nei confronti di soggetti extracomunitari

L'obbligo di fatturazione viene esteso anche alle cessioni di beni e alle prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato Ue e nei confronti di soggetti extracomunitari. Nel primo caso (cessionario/committente residente in Ue), in fattura si dovrà inserire la dicitura "inversione contabile", mentre nel secondo caso (residente extra Ue) la dicitura sarà "operazione non soggetta".

Annotazioni

Il nuovo comma 6 del citato art. 21 prevede che la fattura sia richiesta anche in presenza delle seguenti tipologie di operazioni, in cui, in luogo dell'imposta, va riportata una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale:

- per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad IVA ex art. 7-bis, comma 1, va riportata l'annotazione "operazione non soggetta";
- operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, va riportata l'annotazione "operazione non imponibile";



- operazioni esenti ex art. 10, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 (ossia, operazioni relative all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato, ecc.), va riportata l'annotazione "operazione esente";
- operazioni soggette al regime del margine di cui al DL n. 41/95, va riportata l'annotazione "regime del margine – beni usati", "regime del margine – oggetti d'arte" o "regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione";
- operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine ex art. 74-ter, va riportata l'annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio".

Anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l'IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell'imposta, una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale:

- cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, va riportata l'annotazione "inversione contabile";
- cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti extraUE, va riportata l'annotazione "operazione non soggetta".

Fatture da registratore di cassa

Da gennaio 2013 le fatture, potranno essere emesse anche attraverso i registratori di cassa. In ogni caso tali fatture dovranno riportare sempre la partita Iva o il codice fiscale del destinatario.

Numerazione delle fatture emesse

Numerazione fatture in modo univoco. Oltre al numero della fattura va indicato l'anno di emissione della stessa (es. la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il numero "01/2013").

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.